



TRIBUNALE DI IVREA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE
PENALI

(art. 83 D.L. 18/2020, Legge 27/2020 e D.L. 28/2020)

Visto D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante “*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*”, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28;

Considerato che la citata normativa ha la finalità di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando “*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*”;

Visto l'art. 83 c. 6 e c. 7 lett. d) ed e) D.L. 83/2020 e legge di conversione 27/2020, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari “*per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 luglio 2020*” possono adottare “*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*” e disporre “*la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze*”;

Considerato che l'art. 83 co. 12 D.L. cit. dispone che “*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto*”;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (“*Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020*”) ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi “*la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*” e che con delibera del 26.03.2020 lo stesso Consiglio ha approvato le “*Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19*” con cui ha invitato i Capi degli uffici “*a favorire la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo offrendo in allegato un protocollo per le udienze di convalida dell'arresto davanti al G.I.P.*”

nonché per l'udienza di convalida dell'arresto e successivo rito direttissimo da remoto”.

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “TEAMS”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che il Tribunale di Ivrea, non essendo dotato dello strumento di videoconferenza indicato dal richiamato provvedimento della DGSIA, ha predisposto idonee postazioni per l'utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “TEAMS”;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p., le udienze di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo ex artt. 449 ss. e 558 ss. c.p.p., l'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., nonché le udienze con detenuti celebrate ex art. 83 c. 3 lett. b) d.l. 18/2020 sono tenute attraverso sistemi di collegamento da remoto, secondo quanto di seguito disciplinato. Ove tale modalità risulti impossibile da seguire, il giudice procederà nelle forme ordinarie.

2. Qualora l'indagato/imputato sia detenuto presso un istituto penitenziario, il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato, in alternativa, nelle piattaforme Microsoft TEAMS o Skype For Business; nel caso in cui l'indagato/imputato si trovi ristretto in uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS.

3. Nel caso di fermo/arresto, la polizia giudiziaria procedente indicherà al Difensore il luogo nel quale l'indagato si trova, al fine di consentirgli di scegliere se essere presente, in alternativa, in udienza presso il Tribunale o presso il luogo dove si trova l'indagato/imputato, o in caso di gravi e comprovate ragioni che rendano impossibile la sua partecipazione in udienza, mediante collegamento da remoto, dichiarando, in tal caso, di essere in possesso di idonea strumentazione (pc con webcam e microfono, idoneo collegamento alla rete internet).

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la Polizia Giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere

autorizzato a recarsi) per la celebrazione dell'udienza di convalida da remoto. Tali comunicazioni verranno obbligatoriamente inserite nel verbale di arresto e, successivamente, nella richiesta indirizzata al Tribunale.

5. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., l'indagato - o imputato - dovrà essere formalmente invitato a recarsi nel luogo previsto per la celebrazione dell'udienza almeno 30 minuti prima dell'inizio della stessa.

Viene poi assicurata la presenza di un interprete che potrà recarsi presso il luogo ove si trova l'arrestato oppure nell'aula di udienza; in tale ultimo caso, il suo contatto con l'arrestato avverrà tramite idoneo canale di comunicazione (eventualmente anche la linea telefonica utilizzabile dall'avvocato per i colloqui riservati con l'assistito).

6. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare alla polizia giudiziaria se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale o presso il luogo dove si trova l'arrestato/indagato e, nei soli casi di gravi e comprovate ragioni che rendano impossibile la sua partecipazione in udienza, mediante collegamento da remoto. Di tale scelta la PG darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata in udienza presso il Tribunale.

Il difensore dovrà comunque indicare l'indirizzo mail (PEC) a cui intende ricevere la copia degli atti. In difetto di comunicazione verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

Nel caso in cui intenda partecipare da remoto il Difensore dovrà altresì indicare indirizzo di posta elettronica ordinaria al fine di attivare le modalità di collegamento da remoto con TEAMS mediante invio di link ipertestuale.

Il Pubblico Ministero, nel caso in cui intenda partecipare all'udienza, potrà utilizzare la postazione appositamente predisposta nell'aula o collegarsi da remoto dall'Ufficio della Procura della Repubblica

7. Il difensore potrà avere in ogni momento, e comunque nei 30 minuti antecedenti l'udienza, colloqui personali riservati con l'assistito che, nel caso di partecipazione all'udienza presso il Tribunale, saranno garantiti fra l'utenza mobile o fissa del difensore e il recapito telefonico messo a disposizione dall'istituto di custodia o dall'autorità di PG presso la quale si trova l'arrestato/imputato. In ogni caso il Giudice sospenderà l'udienza per il tempo strettamente necessario all'espletamento del colloquio tra il Difensore ed il proprio assistito.

A tal fine, nell'avviso di fissazione dell'udienza è indicato il recapito telefonico messo a disposizione dall'istituto di custodia o dall'autorità di PG presso la quale si trova l'arrestato/fermato/interrogato.

In ogni caso è data facoltà al difensore di nominare un collaboratore che si rechi presso il luogo ove si trovi l'arrestato ovvero in udienza presso il Tribunale qualora il difensore abbia scelto di recarsi presso il luogo di restrizione dell'arrestato.

8. Nel caso di convalida di arresto, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli

atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e gli indirizzi e-mail da quest'ultimo comunicati, nonché il recapito telefonico messo a disposizione per i colloqui riservati.

9. Il difensore potrà richiedere (alla segreteria del Pubblico Ministero in caso convalida di arresto, ovvero alla cancelleria GIP in caso di interrogatorio di garanzia) il rilascio di copia informatica degli atti, inviando una PEC agli indirizzi istituzionali (per la Procura: all'indirizzo di posta elettronica attiurgenti.procura.ivrea@giustiziacert.it, per il Tribunale/Ufficio G.I.P. gipgup.tribunale.ivrea@giustiziacert.it, per il Dibattimento: dibattimento.tribunale.ivrea@giustiziacert.it). L'Ufficio quantificherà l'importo dei diritti di copia e lo comunicherà, il giorno stesso della richiesta, al difensore - rispondendo alla prima PEC - e, a seguito di ricevimento di successivo riscontro PEC da parte del difensore contenente in allegato marca da bollo dell'importo richiesto - annullata con una sigla leggibile e da scannerizzarsi -, provvederà ad inviare tempestivamente, il giorno stesso, al difensore a mezzo PEC la copia degli atti in formato word o pdf. Il difensore sarà tenuto a conservare la marca "annullata con sigla leggibile" al fine di produrre l'originale in udienza o presso la Segreteria/Cancelleria di competenza, non appena terminata l'emergenza.

In alternativa il diritti di copia potranno essere evasi in modalità telematica attraverso la piattaforma pagoPA attraverso il Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>) - area pagamenti. Il difensore dovrà inoltrare via mail alla cancelleria penale la ricevuta di pagamento (PDF).

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico e l'indicazione delle modalità con cui il Difensore intende partecipare all'udienza.

Nel caso di presenza nell'aula di udienza, il Difensore avrà a disposizione una postazione telematica dedicata che gli consentirà di partecipare, oltre che personalmente all'udienza, anche alla videoconferenza in modo da vedere, udire, essere visto e sentito sia dalle parti presenti in aula sia da quelle che partecipano da remoto.

Nel caso in cui il difensore abbia comunicato la propria intenzione di partecipare da remoto, riceverà all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato all'atto della comunicazione dell'arresto il link per il collegamento alla stanza virtuale del Giudice.

11. Il Giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza. Stabilito il collegamento ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato/imputato). Le parti dichiareranno a verbale: 1) di aderire al protocollo e di

rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza dell'indagato/imputato (art. 183 c.p.p.) 2) laddove intervengano da remoto in via autonoma, di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate.

12. In caso di convalida dell'arresto o del fermo e di interrogatorio di garanzia, il Cancelliere darà atto nel verbale che l'indagato / imputato - e anche il difensore qualora abbia deciso di partecipare all'udienza presso il luogo in cui si trovi l'assistito - sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

13. L'ufficio GIP, prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condivide sullo schermo gli atti per consentirne la visione al Difensore, ove questi non ne abbia già ottenuta copia. Il Difensore che abbia deciso di partecipare all'udienza presso il luogo in cui si trovi l'assistito potrà trasmettere alle altre parti ed all'ufficio GIP ogni documentazione considerata rilevante e pertinente mediante condivisione in Microsoft Teams, nel caso in cui il collegamento da remoto avvenga con tale applicativo, ovvero con trasmissione per posta elettronica agli indirizzi per il Tribunale/Ufficio G.I.P. gipgup.tribunale.ivrea@giustiziacert.it, per il Dibattimento dibattimento.tribunale.ivrea@giustiziacert.it. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.

14. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

15. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

16. Presso il luogo ove l'indagato o imputato si trova, il pubblico ufficiale designato dal giudice a norma dell'art. 146 bis, comma 6, disp. att. c.p.p., compilerà il verbale delle operazioni compiute, allo scopo di identificare le parti presenti al momento del collegamento con l'aula di udienza. Tale verbale - che fa parte integrante del verbale dell'udienza - verrà trasmesso immediatamente via PEC alla Cancelleria del Tribunale e, successivamente, in originale e verrà inserito nel fascicolo processuale.

16 bis. Il decreto di presentazione indicherà il luogo ove verrà attivata la videoconferenza gli indirizzi di posta elettronica e i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua. Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria del Tribunale verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

I testimoni non verranno citati. La persona offesa verrà informata a cura della Procura della Repubblica del giorno di fissazione dell'udienza e della non necessità della sua presenza in Tribunale a meno che non intenda costituirsi parte civile, dovendolo ivi fare a pena di decadenza

All'esito della convalida, svolta come indicato nei punti precedenti, contestualmente, si procederà anche alla celebrazione del giudizio direttissimo nel caso di richiesta di rito alternativo immediatamente definibile (patteggiamento, abbreviato semplice, abbreviato subordinato ad approfondimenti istruttori esperibili senza necessità di rinvio)

In caso di giudizio contestuale, l'imputato, il difensore e il PM continueranno a partecipare dalle rispettive postazioni. La parte civile, ove non esclusa, parteciperà all'udienza dall'aula.

Nel caso di giudizio non contestuale, quando è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, l'imputato, salva rinuncia, parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale.

In caso di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, l'imputato avrà facoltà, ove non intenda rinunciare a presenziare all'udienza, di partecipare al processo recandosi, con o senza scorta, o in aula o dalla postazione predisposta presso le camere di sicurezza individuate all'esito dell'applicazione della misura. Tale scelta deve essere esercitata congiuntamente alla richiesta di termine a difesa.

Nel caso in cui venga applicata una misura cautelare non detentiva o non venga applicata alcuna misura cautelare il giudizio proseguirà con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

17. Il presente Protocollo viene sottoscritto per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria rappresentata dalla diffusione del contagio da COVID 19 e in ragione della necessità di garantire l'incolumità dei singoli che partecipano fisicamente alla celebrazione dei processi. Solo a tal fine e per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza sanitaria del Paese è prevista l'adozione, in via eccezionale, di deroghe alla partecipazione fisica in aula degli imputati o indagati raggiunti da provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei difensori - questi ultimi soltanto qualora abbiano deciso di partecipare all'udienza presso il luogo in cui si trovi l'assistito o da remoto. Resta, pertanto, inteso che il presente protocollo ha validità fino al 31 luglio 2020, salve ulteriori proroghe che si rendessero necessarie alla luce della legislazione emergenziale.

Elenco delle mail di riferimento:

attiurgenti.procura.ivrea@giustiziacert.it,

gipgup.tribunale.ivrea@giustiziacert.it

dibattimento.tribunale.ivrea@giustiziacert.it

finanzafinanza69@gmail.com

compagniacchivasso@outlook.it

compagniaccivrea@outlook.it

cpt0131500cte@carabinieri.it

commissariatoivrea.to@poliziadistato.it

TRIBUNALE DI IVREA

Casa Circondariale di Ivrea sfb.cc.ivrea@giustizia.it

Casa Circondariale di Torino pasquale.dipasqua@giustizia.it

Ivrea, li 07 MAG 2020

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



Il Procuratore della Repubblica



